

IPAB OPERA PIA "ORFANOTROFIO PARISI ZUPPELLI SANTANGELO"
AUGUSTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28

OGGETTO: Giudizio avanti al Tar di Catania promosso dall'Ipab Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo nei confronti del Comune di Augusta, iscritto al n. 1570/2022, definito con sentenza n. 3288/2024, al fine di richiedere l'avvio da parte del Comune di Augusta del procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare sui terreni dell'Opera Pia interessati da pregressa procedura ablatoria, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, oppure, come nella fattispecie appare necessario in forza della specifica destinazione urbanistica conferita alle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo *de quo* al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 con il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018. **Autorizzazione di pagamento della parcella a saldo dell'Avv. Giuseppe Cassarino, difensore dell'Ente nel predetto procedimento giuste deliberazioni commissariali d'incarico n. 3 del 07/07/2022 e n. 5 del 30/08/2024.**

L'anno duemila venticinque, il giorno 09 del mese di dicembre, nella sede dell'Ente, in Augusta, nella via Orfanotrofio, 22, il Commissario Straordinario, Dott. Saverino Richiusa, nominato con D.A. n. 60/Gab del 05/07/2024 della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha adottato la seguente deliberazione.

- **VISTA** la legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazione e integrazioni;
- **VISTO** il regolamento amministrativo approvato con R.D. n. 99 del 05/02/1891 e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTA** la legge della Regione Sicilia n. 22 del 09/05/1986 riguardante il riordino dei servizi socio - assistenziali in Sicilia,
- **VISTA** la legge quadro n. 328 del 18/11/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la quale, tra l'altro, ha previsto il riordino a cura delle Regioni della disciplina delle II.PP.AA.BB le quali vengono trasformate in aziende pubbliche di erogazione di servizi prevalentemente assistenziali a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/11/2002 riguardante le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana emanato in armonia alle disposizioni di cui alla sopra citata legge n. 328 del 18/11/2000;
- **VISTO** lo statuto dell'Opera Pia approvato con D.P. n. 148 del 28/06/2000;
- **VISTA** la sentenza n. 1863/2018, emessa dalla Corte D'Appello di Catania il 06/08/2018, pubblicata il 06/09/2018, rilasciata in forma esecutiva il 29/10/2019, passata in giudicato, come da attestazione apposta in pari data, **notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di invito ad adempiere al Comune di Augusta il 29 novembre 2019**, con la quale veniva così testualmente statuito: "*... omissis. ... P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell'indennità di espropriazione; accoglie l'opposizione alla stima dell'indennità dovuta dal Comune di Augusta all'Orfanotrofio "Parisi Zuppelli Santangelo" per l'occupazione legittima delle particelle nn. 127, 130, 132, 135, rispettivamente ex 35/f, 35/i, 35/m, 35/p, foglio 36, che, per l'effetto, determina in € 243.366,64; ordina al Comune di Augusta di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della*

suddetta indennità – ovvero della differenza tra l'indicata indennità e quella già versata – oltre agli ulteriori interessi legali (sulla predetta differenza) computati secondo i criteri e con le decorrenze di cui in parte motiva; condanna il Comune di Augusta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per spese ed in € 9.515,00 per compensi, di cui € 2.835,00 per fase di studio, € 1.820,00 per fase introduttiva, € 4.120,00 per fase istruttoria ed € 4.860,00 per fase decisoria oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali; pone a carico del Comune le spese di ctu...”;

- **VISTA**, da ultimo, l'istanza, inviata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Giuseppe Cassarino su incarico del Presidente del C.D.A. dell'Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Sant'Angelo” al Comune di Augusta il 10/04/2020, avente per oggetto: **“Reitera istanza ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per l'adozione del decreto di acquisizione sanante delle porzioni di terreno di proprietà dell'Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, corrente in Augusta nella via Orfanotrofio, 22, allo stato sine titolo occupate dal Comune di Augusta in conseguenza dell'intrapreso e non concluso procedimento espropriativo. Reitera di richiesta di risarcimento danni per illegittima occupazione”, con al quale l'Ente deduceva e chiedeva al Comune di Augusta quanto segue: “.....Nell'interesse dell'IPAB “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, con sede in Augusta nella via Orfanotrofio, 22 e, per essa, del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Michele Accolla, da cui ho ricevuto specifico mandato e che pure sottoscrive la presente per conferma del contenuto della presente, Vi significo e chiedo quanto segue:**

l'Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, con sede in Augusta nella via Orfanotrofio, 22, è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno della superficie di circa 32 ettari, sito in territorio del Comune di Augusta, nella c.da Monte Tauro, località Cavaleria, in catasto alla partita n. 1706, foglio 36, particelle 20, 21, e 35 e al foglio 37, particelle 2,3,4,5,6,7, 8, 10, 12, 14,46;

una porzione del predetto terreno, precisamente la particella n. 35 del foglio 36, di mq. 17.648, veniva inclusa nel Programma Costruttivo per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi dell'art. 136 della L.R. n. 25 del 1993 del Comune di Augusta, approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 07/02/1995 e n. 27 del 16/03/1995, riscontrate legittime dalla CO.RE.CO. di Siracusa in data 01/04/1995;

con le deliberazioni del 14/09/1995, nn. 824, 830, 833, 835, 837, 838, la G.M. del Comune di Augusta provvedeva alla localizzazione delle aree da assegnare in proprietà alle cooperative edilizie, delegandole, al contempo, all'esproprio, in nome e per conto del Comune di Augusta, delle aree occorrenti per la realizzazione del programma costruttivo;

*in particolare, le cooperative interessate dal programma costruttivo “La Palma”, “G. Matteotti”, “San Roberto”, “Casaugusta”, “Nuova Città di Augusta” e “Annalisa”, con le ordinanze sindacali del 11/10/1996, nn. 173, 164, 169, 160, 176 e 167, notificate all'istante Istituto il 13/06/1996, venivano autorizzate ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza, **per la durata di cinque anni**, i terreni di proprietà dell'Istituto ed, in esecuzione di quest'ultime, dette cooperative, nei dì 9 e 10 luglio 1996, in nome e per conto dell'espropriante Comune di Augusta, si immettevano nel possesso delle sopra descritte porzioni di terreno di proprietà dell'IPAB “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, **da destinarsi ad “area per verde pubblico e parcheggi”**;*

avverso tutti i succitati atti deliberativi, nonché avverso il D.A. del 09/08/1995, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia di approvazione del programma costruttivo del Comune di Augusta, l'istante Istituto proponeva due distinti ricorsi al Tar Catania, rispettivamente iscritti ai nn. 3053/1996 R.G. e 4277/1996 R.G., al fine di conseguire l'annullamento dei predetti atti deliberativi;

con sentenza n. 1611/2000 del 18/02/2000, dep. il 09/09/2000, il Tar Catania, previa riunione, li accoglieva, annullando, nella parte d'interesse dell'Opera Pia ricorrente, gli atti amministrativi impugnati di cui sopra;

*proposto appello avverso la succitata sentenza da parte del Comune di Augusta, con atto notificato all'odierno istante Istituto il 12/09/2001, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza del 17/12/2015, dep. il 05/05/2016, n. 124, dichiarava improcedibili i ricorsi di primo grado, annullando la sentenza impugnata, così concludendo la (iniziale) legittimità della avviata procedura ablatoria, **che, però, è oggi divenuta***

illegittima per effetto della mancata conclusione del procedimento espropriativo con un regolare e tempestivo decreto d'esproprio nel previsto termine quinquennale;

riassunto il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione promosso dall'istante Istituto presso la Corte D'Appello di Catania ed iscritto al n. 778/2000 R.G., quest'ultima, con sentenza n. 1863/2018, depositata il 06/09/2018, oggi passata in cosa giudicata, notificata a Questo Ente il 29/11/2019, accoglieva l'opposizione alla stima dell'indennità dovuta dal Comune di Augusta all'Orfanotrofio "Parisi Zuppelli Sant'Angelo" per l'occupazione legittima delle particelle sopra specificate, determinandola in € 243.366,64, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi ulteriori computati secondo i criteri e le decorrenze di cui alla parte motiva della sentenza;

in forza della più accreditata giurisprudenza amministrativa, pacifico è, in via generale, che **"dalla illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio sorge (al di là dell'unica ipotesi alternativa costituita dalla possibilità di un contratto traslativo ovvero di un accordo transattivo), l'obbligo per l'Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, restituendo il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea ovvero adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, mentre è da escludere che l'Ente espropriante possa acquistare la proprietà del bene per effetto della rinuncia abdicativa che sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento del danno"** (cfr. tra le tante Tar Campania, Sez. V, 25/09/2018, n. 5593);

secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2: **"Per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dall'art. 42 bis t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001) possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che — in ragione della sussistenza dell'obbligo della p.a. di valutare se emanare un atto tipico sull'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto — prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all'inerzia della p.a., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il rito sul silenzio (art. 31 e 117 c.proc.amm.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il procedimento ablatorio sospettato di illegittimità (o altro giudizio avente ad oggetto la tutela reipersecutoria);**

in base ad un orientamento ormai costante, **la giurisprudenza riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione e l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., avendo, all'uopo, chiarito il Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4696 che "L'occupazione sine titolo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e la p.A. deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino"; e che "Fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla p.A. sulla possibilità di procedere ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l'inerzia della p.A. si tradurrebbe in un illecito permanente; pertanto, sebbene l'art. 42-bis non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la p.A. ad avviare il relativo procedimento e che la p.A. abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al g.a.";** Id., 26 marzo 2013 n. 1713, ivi, 2013, 498; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 7 novembre 2014 n. 2729, ivi, 2014, 1280; T.A.R. Catania, Sez. II, 25/10/2016, n. 2732; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. Giurisdiz., 27/06/2017, n. 328; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/03/2019, n. 1176; Cfr., inoltre, Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71, che ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità per mancanza di un termine richiamando il pocanzi descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte della p.A. entro un termine giudizialmente stabilito. Cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5841, ("Poiché l'art. 42-bis t.u. espropriazioni (...) non ha previsto un termine per adottare l'atto di acquisizione dell'area occupata ed utilizzata

illegittimamente, il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione a scegliere, entro un termine fissato, tra l'adozione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del bene").

Ciò opportunamente premesso e ritenuto in punto di fatto e di diritto, nell'interesse dell'IPAB **"Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo"**, dal cui Presidente, ing. Michele Accolla, ho ricevuto specifico incarico e che con la sottoscrizione in calce del presente atto condivide e conferma quanto ora richiesto con il presente atto, **in reitiera della precedente istanza assunta al protocollo comunale al n. 7980 del 05/02/2018 e rimasta priva di riscontro, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, nel reitierare, ancora una volta, la richiesta di corresponsione del dovuto risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione temporanea dei terreni in questione, INVITA i soggetti di cui in indirizzo, ognuno secondo le rispettive competenze, ad avviare e portare a termine, senza ulteriori indugi e, comunque, entro e non oltre gg. 60 dalla notificata a mezzo p.e.c. del presente atto, il relativo procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, ovvero, come nella fattispecie appare necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati**, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, provvedendo a comunicare nel sopra indicato termine all'istante Istituto l'avvio del relativo procedimento e la nomina del relativo responsabile.

Salvo ogni altro diritto ed azione conseguente all'inerte comportamento di questa amministrazione.....".

- **VISTO** che il Comune di Augusta rimaneva inottemperante rispetto all'invito predetto, non provvedendo né ad avviare e portare a termine, senza ulteriori indugi e comunque, nell'assegnato termine di gg. 60 dalla notificata a mezzo p.e.c. del predetto atto, il relativo procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare, così determinandosi secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, **né, come nella fattispecie appariva, come appare, necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, adottava il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati**, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, con comunicazione nel sopra indicato termine all'istante Istituto dell'avvio del relativo procedimento e della nomina del relativo responsabile.
- **VALUTATO** il persistere dell'interesse dell'Opera Pia a richiedere giudizialmente quanto sopra precisato, ossia l'avvio da parte del Comune di Augusta del relativo procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, o, **come nella fattispecie appariva, come appare, necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati**, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, provvedendo a comunicare nel sopra indicato termine all'istante Istituto l'avvio del relativo procedimento e la nomina del relativo responsabile.
- **RITENUTA**, pertanto, la necessità di dover intraprendere e proseguire l'azione di giudiziaria avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Catania,

- **VISTA** la deliberazione commissariale n. 19 del 12/05/1999, con la quale l'Avv. Giuseppe Cassarino, già rappresentante legale dell'ente nel procedimento di cui sopra e definitosi con la predetta sentenza della Corte D'Appello n. 1863/2018, è stato designato, quando necessario, a rappresentare e difendere l'Opera Pia Parisi Zuppelli Santangelo di Augusta, nonché la relazione di quest'ultimo pervenuta alla p.e.c. del pregresso Commissario Straordinario il 08/06/2022;
- **VISTA** l'allegata proposta del Segretario, nella persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, mancando la figura del Segretario, corredata dal relativo parere di legittimità, nonché la necessità e l'urgenza di procedere con immediatezza al fine di scongiurare la eventuale decorrenza dei termini utili per la proposizione e/o prosecuzioni delle relative azioni, nonché la mancanza di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ente;
- **VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario *pro tempore*, dott.ssa Raffaella Calvo, n. 3 del 7 luglio 2022, la quale, mancando il segretario, assumeva provvisoriamente anche la funzione di segretario ed esprimeva parere favorevole in ordine alla legittimità dell'atto adottato, con la quale veniva deliberato di autorizzare la proposizione del predetto giudizio avanti al competente Tar di Catania nei confronti del Comune di Augusta al fine di richiedere l'avvio da parte del Comune di Augusta del procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare sui predetti terreni già interessati da procedura ablatoria, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, oppure, come nella fattispecie appare necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, con conferimento del relativo incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Giuseppe Cassarino, con studio in Augusta, via XIV Ottobre, 100, autorizzando la corresponsione a favore del predetto professionista di un acconto spese e compensi nella misura di € 3.250,00, compresi gli accessori di legge, come da richiesta e relativa fattura emessa e fatta pervenire dallo stesso professionista all'Ente, importo, quest'ultimo, ritenuto congruo in relazione all'entità e alla natura dell'intrapresa azione legale, riservando il pagamento delle spettanze del predetto procuratore all'esito del giudizio dietro presentazione di parcella, il cui importo dovrà determinarsi secondo i minimi tariffari;
- **VISTA** la deliberazione n. 5 del 30/08/2024 del Commissario Straordinario dell'Ente, nella persona del dott. Saverino Richiusa, con la quale, per le motivazioni che in essa meglio si leggono ed a cui si rinvia, veniva confermato alle stesse condizioni già individuate nella predetta deliberazione n. 3 del 7 luglio 2022 e, dunque, con l'applicazione dei minimi tariffari, *“all'Avv. Giuseppe Cassarino l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio iscritto al n.r.g. 1570/2022 del Tar Catania promosso nei confronti del Comune di Augusta al fine di richiedere l'avvio da parte del Comune di Augusta del procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare sui terreni dell'Opera Pia interessati da pregressa procedura ablatoria, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, oppure, come nella fattispecie appare necessario in forza della specifica destinazione urbanistica conferita alle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 con il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018...”*;
- **RITENUTO** che, come comunicato dall'Avv. Giuseppe Cassarino per le vie brevi, il predetto giudizio è stato definito con sentenza del Tar Catania n. 3288/2024 pubblicata il 07/10/2024;
- **VISTA** la definizione anche del giudizio per l'ottemperanza del giudicato della predetta sentenza instaurato presso il Tar Catania dall'Ente giusta deliberazione n. 14 del Commissario Straordinario del 29/04/2025 con sentenza del Tar Catania n. 2780/2025 del 03/10/2025, nonché l'avvenuto pagamento delle relative somme da parte del Comune di Augusta, ivi comprese quelle liquidate a titolo di spese legali in quest'ultima pronunzia;

- **VISTA** la parcella a saldo redatta dal predetto professionista incaricato e calcolata al minimo tariffario ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed integr. e così nell'importo complessivo per spese e compensi di €. 14.429,12;
- **CONSIDERATO** che all'Avvocato Cassarino Giuseppe, al momento del conferimento dell'incarico, è stata rimessa, a titolo di acconto spese e compensi, la somma di € 3.250,00;
- **CONSIDERATO** che, pertanto, occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo della predetta parcella detratta la superiore somma già rimessa al predetto professionista e, quindi, occorre provvedere al pagamento **dell'importo di € 11.179,12** (€ 14.429,12 – 3.250,00) come da fattura dal predetto professionista;
- **VISTA** l'allegata proposta del Segretario, nella persona del dott. Andrea Briganti, corredata dal relativo parere di legittimità.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

di autorizzare il pagamento del saldo sopra specificato della predetta parcella dell'Avv. Giuseppe Cassarino (nato ad Augusta il 21/09/1963) e, quindi, **dell'importo di €. 11.179,12**, per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento di cui in oggetto instaurato presso il Tar Catania ed iscritto al n.r.g. 1570/2022, definito con sentenza n. 3288 del 06/09/2018, all'uopo dando mandato alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Augusta, di provvedere al pagamento del superiore importo al predetto professionista a mezzo bonifico prelevandola dal conto corrente (c/c n. 39 1632879) in essere presso la stessa ed intestato a Questo Ente.

Il Commissario Straordinario,
(dott. Saverino Richiusa)
 Richiusa
 Saverino
 10.12.2025
 12:12:27
 UTC



Il Segretario,

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

Giudizio avanti al Tar di Catania promosso dall'Ipab Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo nei confronti del Comune di Augusta, iscritto al n. 1570/2022, definito con sentenza n. 3288/2024, al fine di richiedere l'avvio da parte del Comune di Augusta del procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare sui terreni dell'Opera Pia interessati da pregressa procedura ablatoria, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, oppure, come nella fattispecie appare necessario in forza della specifica destinazione urbanistica conferita alle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo *de quo* al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 con il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018. **Autorizzazione di pagamento della parcella a saldo dell'Avv. Giuseppe Cassarino, difensore dell'Ente nel predetto procedimento giuste deliberazioni commissariali d'incarico nn. 3 del 07/07/2022 e 5 del 30/08/2024.**

Esprime

Parere favorevole in ordine alla legittimità.

Il Segretario
(dott. Andrea Briganti)

andrea
 briganti
 09.12.2025
 23:06:06
 GMT+01:00

